

**Conto corrente - crediti ereditari - liquidazione del saldo a favore di un solo coerede - rigetto (cod. civ., art. 566).**

**La liquidazione del saldo di conto corrente intestato al defunto può avvenire solo sulla base del consenso congiunto di tutti i coeredi (IMCS).**

### **FATTO**

Il ricorrente adisce l'Arbitro chiedendo la restituzione delle somme depositate a partire dal 21/06/2017, a suo dire illegittimamente trattenute dall'intermediario. Richiamando i precedenti reclami inviati dal difensore all'intermediario, nella lettera del 24/07/2018 esponeva più precisamente di essere coerede (unitamente ad altro coerede) della sig.ra [...] deceduta in data 21/06/2017, titolare del conto corrente sopra precisato e chiedeva la restituzione delle somme presenti sul detto conto e la sua chiusura.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso.

(...)

Nel merito espone che il rifiuto di liquidazione delle somme depositate sul conto corrente in esame è dipeso dalla mancata consegna della documentazione successoria da parte degli eredi. Espone che il conto corrente in oggetto è cointestato al sig. [...] e alla sig.ra [...], entrambi deceduti rispettivamente in data 30/4/2011 e in data 21/6/2017 e che gli eredi per nessuno dei due defunti hanno proceduto a completare la pratica successoria con la consegna alla banca di tutti i documenti richiesti.

In particolare, precisa che:

- per il primo defunto, gli eredi hanno consegnato alla banca il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma non la copia della dichiarazione di successione, adempimento che rappresenta per la banca un vero e proprio obbligo prescritto dall'art. 48, comma 3, T.U. imposte successioni e donazioni;
- per il secondo defunto, gli eredi non hanno prodotto alcuno dei documenti occorrenti per l'espletamento della pratica successoria; più precisamente, era stata presentata una denuncia di successione, ma quest'ultima risultava effettuata solo con riferimento ai cespiti immobiliari, senza l'indicazione del deposito bancario in discorso, rendendosi pertanto necessaria una denuncia integrativa. Inoltre l'intermediario sostiene che la liquidazione del saldo del c/c possa avvenire solo sulla base di una disposizione congiunta di tutti gli eredi, laddove invece nel caso di specie erano state effettuate richieste differenti dal ricorrente e da altro coerede (il quale aveva richiesto soltanto la liquidazione della quota di sua spettanza pari ad un quarto).

(...)

### **DIRITTO**

(...)

Nel merito la questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il diritto di un coerede di ottenere la liquidazione delle somme depositate su un conto corrente intrattenuto dal *de cuius* presso l'intermediario convenuto.

Vengono in particolare rilievo, nel caso di specie, due differenti profili, relativi ai motivi ostativi alla liquidazione opposti dall'intermediario resistente.

In primo luogo occorre considerare la disposizione di cui all'articolo 48 T.u.s. (Testo Unico imposte successioni e donazioni): la norma, di carattere fiscale e con finalità antielusive,

prevede che il debitore (la banca) non possa pagare le somme dovute agli eredi se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei relativi crediti di titolarità del defunto, e ciò anche dopo il termine di cinque anni ex art. 27, comma 4, T.u.s. (termine di decadenza entro il quale l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione d'ufficio per l'omessa presentazione della Dichiarazione di successione, ma che non fa venir meno comunque l'obbligo di presentazione).

Sul punto, il consolidato orientamento dell'Arbitro milita nel senso che la richiamata normativa fiscale determina, fino alla presentazione della documentazione successoria, un vincolo di indisponibilità sulle somme nell'asse ereditario.

In particolare il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5305/13, seguito da numerose pronunce dei Collegi Territoriali (tra le altre, Collegio Bologna n. 9919 del 24 agosto 2017, Collegio Roma, n. 916 del 2 febbraio 2017), ha affermato che *“La richiamata disposizione, in altri termini, non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. dichiarazione negativa di cui all'art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. [...] La disposizione di cui all'art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria”*.

Secondo la documentazione allegata dall'intermediario (e che il ricorrente riferisce aver consegnato in data 02/10/2018), agli atti risultano presentate le Dichiarazione disuccessione relative ad entrambi i defunti cointestatari del conto.

Tuttavia in entrambe non risulta indicato il rapporto di conto corrente in esame: tanto si evince dal prospetto finale riepilogativo, in cui nella sezione “EE5-altri beni” è indicato un valore pari a zero.

(...)

In secondo luogo l'intermediario ha giustificato il diniego di liquidazione delle somme sul conto corrente per la mancanza di una disposizione congiunta da parte di tutti gli eredi.

In particolare, rappresenta che, mentre il ricorrente (unitamente ad altro coerede) aveva richiesto la liquidazione in proprio favore dell'intero importo, un altro coerede aveva richiesto la liquidazione della sola quota di sua spettanza, pari ad un quarto dell'eredità devoluta.

Al riguardo la giurisprudenza costante dell'ABF ha ritenuto che la liquidazione del saldo del conto corrente possa avvenire solo sulla base di una disposizione congiunta di tutti gli eredi, per cui la richiesta del singolo coerede mirata a ottenere lo svincolo delle somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi (Cfr. ex multis: Collegio Bologna n. 5878 del 14 marzo 2018; Collegio Napoli n. 16164 del 6 dicembre 2017; Collegio Bari n. 3743 del 6 aprile 2017; Collegio Napoli n. 11151 del 19 dicembre 2016).

Nel caso di specie, dalla documentazione acclusa dalle parti sembra evincersi che, a seguito della morte di entrambi i genitori, gli eredi aventi causa sono i quattro figli in parti uguali (ex art. 566 c.c.), di cui solo uno ha presentato il presente ricorso chiedendo la liquidazione dell'intera somma depositata sul c/c in suo favore.

Appare pertanto fondata la posizione assunta dall'intermediario. Il ricorso, conseguentemente, non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**